

## INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE (aggiornamento 27 giugno 2016)

INCENTIVO  
all'assunzione  
a **tempo  
indeterminato**  
di lavoratori  
privi di  
occupazione  
da **almeno 6  
mesi**

Agevolazione confermata per l'anno 2016 dalla Legge di Stabilità 2016, ha le seguenti caratteristiche:

- riguarda le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016;
- è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico, ed inclusi i datori di lavoro agricoli con alcune limitazioni;
- sconto contributivo al 40% a carico del datore di lavoro (esclusi quelli INAIL), per un periodo massimo di 24 mesi e un importo massimo pari a 3.250 euro annui;
- non spetta per i lavoratori che nei 6 mesi precedenti sono stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro o che hanno avuto con l'azienda un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 3 mesi prima dell'entrata in vigore della legge;
- **non** è cumulabile con altre riduzioni contributive, ma **è cumulabile** con gli incentivi economici (disabili, giovani, giovani genitori e iscritti al programma Garanzia Giovani, beneficiari di NASPI, lavoratori mobilità, sostegno all'occupazione Regione Toscana)

Rif. Commi dal 178 al 180 dell'art. 1 L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016 ; Circolare applicativa INPS n. 178/2015; Messaggio INPS n. 1144/2015; Messaggio INPS n. 6533/2015; Circolare INPS n. 17/2015; Circolare INPGI n. 7/2015; Messaggio INPS n. 7264/2015; Interpello MLPsn. 4/2016; Circolare INPS n. 57/2016

- Contributo economico/Bonus per l'assunzione fatta a partire dal 1/5/2015 a tempo indeterminato, determinato, anche a scopo di somministrazione (di durata pari o superiore ai 6 mesi) e apprendistato professionalizzante dei giovani tra i 15 e i 29 anni ammessi al "**Programma Garanzia Giovani**" (l'importo dipende dalla profilazione del Giovane e va da un minimo di € 1.500 a un massimo di € 6.000)\*

Rif. Decreto Direttoriale n. 1709/2014; Circolari INPS n. 102/2014 - n. 118/2014- n. 17/2015 - n. 129/2015 - n. 32/2016; Messaggio INPS n. 7598/2014; Decreto Direttoriale n. 63/2014; Messaggio INPS n. 9956/2014; Decreto Ministero del Lavoro 23/01/2015; Decreto Ministero del Lavoro 28/05/2015, Messaggio INPS n. 1316/2015; D.lgs n. 150/2015; Decreto Direttoriale n. 385/2015

- **Super Bonus post Tirocinio** - incentivo per l'assunzione di giovani tirocinanti nell'ambito del "**Programma Garanzia Giovani**" di età compresa fra i 15 e i 29 anni iscritti al Programma e che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extra-curricolare finanziato nell'ambito del programma e avviato entro il 31.01.2016. L'incentivo spetta per assunzioni a t. indeterminato, anche a scopo di somministrazione e apprendistato professionalizzante. E' fruibile in 12 quote mensili, in caso di chiusura anticipata del rapporto di lavoro, l'incentivo è proporzionato alla durata effettiva dello stesso, (l'importo dipende dalla profilazione del Giovane e va da un minimo di € 3.000 a un massimo di € 12.000) - validità al 31/12/2016

Circolare INPS n. 89 del 24/05/2016

- **Contratto di apprendistato** per giovani compresi tra i 15 e i 29 anni di età. Incentivo consiste in agevolazioni contributive (aliquota ridotta fino a un max del 10%\*) che vengono mantenute, in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato al termine del periodo di apprendistato, per un anno. Inoltre per i contratti di apprendistato stipulati tra il **1° gennaio 2012** e il **31 dicembre 2016**, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti **pari o inferiore a nove** è concesso uno sgravio contributivo del 100% nei primi tre anni di contratto.
- Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base del **calcolo dell'IRAP**, inoltre, per i contratti sostenuti a partire dal 1/01/2015 l'intero costo sostenuto dall'azienda è deducibile dalla base imponibile IRAP.

INCENTIVI  
per  
l'**assunzione  
dei  
GIOVANI**

-  
-  
- A titolo **sperimentale dal 24/09/2015 al 31/12/2016** per l'assunzione di con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione sec. Superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, si applicano i seguenti benefici:

- non è dovuto il contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro
- l'aliquota contributiva per gli apprendisti è del 5% (resta sgravio totale in caso di aziende fino a 9 dipendenti)
- viene esclusa, per tali tipologia di contratto, la possibilità di beneficiare delle agevolazioni per l'anno successivo alla fine del periodo formativo

Rif. L. n. 183/2011 (c.d. Legge di Stabilità 2012); Circolare INPS n. 128/2012; Circolare INAIL n. 27/2013; Circolari Ministero del Lavoro n. 5/2013 e n. 35/2013; D.L. 34/2014 convertito con modificazioni, dalla L. 78/2014; Circolare MLPS n. 18/2014; L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero); L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015); D.lgs n. 81/2015; D.lgs n. 150/2015

- Il programma **FixO"Formazione e Innovazione per l'Occupazione – Scuola e Università"** gestito da ItaliaLavoro, assegna contributi a datori di lavoro privati, che assumono giovani con **contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca** finalizzato al conseguimento di diploma, laurea, master e dottorato.

L'importo è di:

- € 6.000 per assunzioni a tempo pieno
  - € 4.000 per assunzioni a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali
- Scadenza prorogata al 30/09/2016**

A partire dal 2013 sono stati introdotti incentivi alle assunzioni delle seguenti categorie di lavoratori:

- **lavoratori di età superiore a 50 anni** in stato di disoccupazione da oltre 12 mesi
- **donne di qualsiasi età**, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno **6 mesi**, assunte in profili professionali e settori economici con accentuata disparità di genere in base ai dati Istat (vedi apposito Decreto interministeriale del 16/04/2013, i principali settori sono agricoltura, costruzioni, energia, industria manifatturiera, trasporto e magazzini, comunicazione)
- **donne di qualsiasi età**, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno **24 mesi**, ovunque residenti;


L'agevolazione è la riduzione del 50% dei contributi, per un periodo di dodici mesi in caso di contratto a tempo determinato (prolungati a 18 in caso di stabilizzazione) e di 18 mesi per l'assunzione a tempo indeterminato. Il contratto può essere subordinato o di somministrazione, anche part-time. **La misura si applica alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2013.**

Rif. Art. 4, commi 8-11 della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero); Circolare applicativa INPS n. 111 del 24/07/2013; Circolare Ministero del Lavoro n. 34/2013; Messaggio INPS n. 12212/2013; Messaggio INPS 6319/2014 (ripristino incentivo); Circolare Ministero del Lavoro n. 34/2013.

**Lavoratori in godimento di NaSpl** assunti con contratto a **tempo pieno e indeterminato**: l'incentivo per l'impresa è pari al **20%** dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

Tale incentivo è cumulabile con l'esonero contributivo della Legge di Stabilità 2016, lo "sconto" sui contributi fino a 3.250 euro annui per due anni.

Rif. Art. 7, c. 5, lett. b), del D.L. n. 76/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 99/2013; art. 2, c. 10 bis, della L. 92/2012 (c.d. Legge Fornero); Circolare INPS n. 175/2013, Messaggio INPS n. 4441/2015, D.lgs n. 150/2015, Circolare INPS n. 194/2015; Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015)





Assunzione **disabili** con contratti a **tempo indeterminato**.

Sono beneficiari di tale misura:

- i datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione stipulanti convenzioni con il Centro per l'Impiego
- le Cooperative sociali e i consorzi istituiti in base alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
- le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999.

Il **D.Lgs. n. 151/2015** ha modificato il sistema degli incentivi per assunzioni a tempo indeterminato di disabili, a partire dal 1 gennaio 2016. Le agevolazioni verranno concesse dall'INPS, mediante conguaglio contributivo e su richiesta dell'azienda, per un periodo di 36 mesi, nella seguente misura:

- a) 70% dell'imponibile previdenziale se l'assunzione a tempo indeterminato riguarda lavoratori con una percentuale di invalidità non inferiore al 79%;
- b) 35% dell'imponibile previdenziale, per l'assunzione di lavoratori con una percentuale di invalidità compresa tra il 67% ed il 79%.

Per i lavoratori con handicap intellettuale e psichico con una percentuale di invalidità superiore al 45%, l'incentivo è pari al 70% dell'imponibile previdenziale, per un periodo di 60 mesi, ed è concesso anche in caso di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi.


*Rif. Art. 13, della L. n. 68/1999; Decreto Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro del Tesoro n. 91/2000; Circolare INPS n. 203/2001; Messaggio INPS n. 151/2003; L. n. 247/2007; Circolare INPS n. 131/2009; Nota INAIL del 15/01/2013; D.L. n. 76/2013 convertito con modificazioni, dalla L. n. 99/2013; D.lgs. 151/2015*



Incentivo per l'assunzione di **giovani genitori**: si tratta di **5.000 euro** di bonus per ciascuna assunzione (a tempo indeterminato anche part-time) o trasformazione effettuata, nel limite massimo di 5 assunzioni/trasformazioni per ogni singola impresa o società cooperativa (quindi per un ammontare massimo di € 25.000). Il beneficio opererà fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Condizione per i genitori per l'ottenimento dell'incentivo: 1) essere iscritti nella Banca dati INPS loro dedicata; 2) età non superiore a 35 anni; 3) genitori di figli minori; 4) titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: lavoro subordinato a tempo determinato; lavoro in somministrazione; lavoro intermittente; lavoro accessorio; collaborazione coordinata e continuativa, contratto a progetto (associazioni dilettantistiche sportive, iscritti ordini professionali e su specifici accordi fra i datori di lavoro e le OO.SS) ovvero aver cessato uno dei suddetti rapporti e risultare iscritto, durante il periodo di inattività, presso un Centro per l'Impiego.

*Rif. Art. 1, c. 72, della L. n. 247/2007; Decreto Ministero della Gioventù di concerto con il Ministro dell'Economia 19/11/2010; Circolare INPS n. 115/2011; Messaggio INPS n. 7376/2015*



Rivolto ai datori di lavoro di aziende **con meno di 20 dipendenti**.

Assunzione con contratto a **tempo determinato in sostituzione** di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità/paternità, congedo parentale e in congedo per malattia del figlio, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore (anche nel caso di maternità di lavoratrici autonome che operano in azienda)

**Sgravio contributivo del 50%** dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi assicurativi INAIL, per un massimo di 12 mesi.

*Rif. Art. 10 della L. n. 53/2000; Art. 4 del D.lgs n. 151/2000*

Persone in  
**esecuzione  
di pena o  
misure di  
sicurezza**

Riconoscimento per chi assume anche a tempo determinato:

1. lavoratori detenuti o internati, ammessi anche al lavoro esterno
2. lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione

Contratto di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, non inferiore ai 30 giorni.

L'incentivo consiste per la prima categoria – detenuti – un credito d'imposta pari a **€ 520 mensili**, mentre, per la seconda categoria – semiliberi - **€ 300 mensili**.  
Per entrambe le categorie i contributi sono ridotti del 95%.

Il beneficio è valido (per la durata del contratto) fino a 18 mesi dalla cessazione dello stato detentivo, o a 24 mesi, qualora i lavoratori non abbiano beneficiato della semilibertà.

*Rif. Decreto Ministero della Giustizia n. 87/2002; Decreto Ministero della Giustizia n. 148/2014; Lettera Circolare GDAP-0361385-2014 Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, Provvedimento AdE n. 153321/2015*

Riferiti a:

- assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori in **CIGS da almeno 3 mesi** e dipendenti di aziende in CIGS da almeno 6 mesi è riconosciuto un incentivo contributivo per 12 mesi pari al 10% e un contributo economico mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo di 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni, 21 mesi per gli over 50 e 33 per gli over 50 residenti nel Mezzogiorno

*Rif. Art. 4, c. , del D.L. n. 148/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 236/1993; art. 8, c. 4, della L. n. 223/1991; Circolare INPS n. 137/2012*

- lavoratori in mobilità indennizzata assunti con contratto a tempo indeterminato anche part-time, al datore di lavoro è riconosciuto un beneficio contributivo uguale a quello previsto per gli apprendisti per 18 mesi e un beneficio economico se l'assunzione è a tempo pieno (un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità spettante e non goduta dal lavoratore). Per le assunzioni con contratto a tempo determinato anche part-time, al datore di lavoro è riconosciuto un beneficio contributivo uguale a quello previsto per gli apprendisti per un massimo di 12 mesi e un beneficio economico che solo nel caso di trasformazione del contratto a termine in rapporto a tempo pieno e indeterminato prevede un contributo mensile pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore e non goduta

La legge 92/2012 abroga la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità a decorrere dal primo gennaio 2017.

*Rif. Art. 8, commi 2,4,4 bis e art. 25, c.9, della L. n. 223/1991; Circolare INPS n. 137/2012*

- assunzioni con contratto di apprendistato di lavoratori in **mobilità** e senza limiti di età è previsto un beneficio contributivo che prevede la contribuzione al 10% per un periodo di 18 mesi e un beneficio economico che prevede l'inquadramento del lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria normalmente spettante e un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore e non goduta

*Rif. Art. 8, commi 2,4, 4 bis, della L. n. 223/1991; Circolare INPS n. 128/2012; D. lgs n. 81/2015*

Beneficiari di  
**Ammortizzatori  
sociali**

**Persone svantaggiate:**

Assunzioni agevolate per soggetti svantaggiati nelle cooperative sociali (L. 381/1991)

**Destinatari** – invalidi fisici, psichici, sensoriali; ex degenti ospedali psichiatrici e giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico; tossicodipendenti, alcoolisti; minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; persone detenute o internate negli istituti penitenziari; condannati e internati ammessi al lavoro esterno, anche in misura alternativa alla detenzione

- per assunzioni presso Cooperative sociali in qualità di soci lavoratori o dipendenti. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa.

- le aliquote della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e l'assistenza dovute dalla coop. sono ridotte a zero.

*Rif. art. 4, commi 1,3, 3 bis della L. n. 381/1991 come sostituito dall'art. 1, c. 2, della L. n. 193/200; Circolare INPS n. 296/1992*

**Rientro dei cervelli:**

Agevolazione fiscale prevista per favorire il ritorno in Italia di giovani talenti emigrati all'estero e per i cittadini europei che vogliono trasferire in Italia la loro attività lavorativa

**Destinatari** - soggetti individuati dal Decreto MEF 3/06/2011 (cittadini dell'UE nati dopo il 01/01/1969; residenza continuativa per almeno 24 mesi in Italia, possesso diploma di laurea e hanno esercitato senza interruzione, negli ultimi 2 anni e più attività da lavoro dipendente, autonomo o d'impresa fuori dal proprio paese d'origine e dall'Italia; sono stati assunti, o hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o d'impresa, in Italia, ed entro 3 mesi vi hanno trasferito il proprio domicilio)

- per assunzioni a partire dall' 1/01/2016 e per il biennio 2016-2017, ai fini delle imposte dirette, per la determinazione del reddito di impresa, lavoro autonomo o dipendente, si considera solo il 20% del reddito per le donne, 30% reddito per gli uomini.

*Rif. art. 3, L. 238/2010; D.L. n. 216/2011, convertito con modificazioni, dalla L. n. 14/2012; Decreto Ministro dell'Economia 03/06/2011; Provvedimento Direttore Agenzia entrate 29/07/2011; Circolare Agenzia entrate n. 14/E/2012. Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015)*

**Rientro Ricercatori e Docenti:**

Agevolazione fiscale prevista per favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori che hanno trasferito la propria residenza all'estero

**Destinatari** - docenti e ricercatori, residenti all'estero in modo non occasionale, che hanno svolto per almeno 2 anni consecutivi documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o presso università, e che entro 7 anni successivi vengano a svolgere le loro attività in Italia (trasferendo la loro residenza) di lavoro dipendente o autonomo

- per la determinazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente, si considera solo il 10% dei compensi derivati dall'attività di ricerca o ricerca svolta in Italia. Il beneficio si applica per 1 n. 2 periodi di imposta successivi alla data di rientro/residenza in Italia (n. 3 a partire dal 01.01.2015).+

*Rif. art. 4, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla L. n. 122/2010; Circolare Agenzia entrate n. 14/E/2011. Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014)*

Il programma **FlxO "Formazione e Innovazione per l'Occupazione-Scuola e Università"** gestito da Italia Lavoro, assegna contributi ai datori di lavoro privati, che assumono a tempo pieno, a **tempo indeterminato o determinato** per almeno 12 mesi, dottori di ricerca di età compresa fra i **30 e i 35 anni non compiuti**. L'importo sarà pari a € 8.000 per ogni assunto più eventuale contributo fino a € 2.000 per attività di assistenza didattica individuale.

**Scadenza prorogata al 30/09/2016**